

## Decisione n. 9 del 09.03.2023

**OGGETTO:** Sig.ra (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 avverso diniego del Comune di (*Omissis*) - (202315727).

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 02.02.23 con la quale la Sig.ra (*Omissis*) ha chiesto a questa Difesa Civica, il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, del rifiuto espresso dal Comune di (*Omissis*) sulla propria richiesta di accesso del 15.12.22, volta ad ottenere l'accesso ai "*Documenti afferenti all'esposto a seguito del quale la Polizia Locale di (Omissis) ha effettuato una ispezione c/o la propria abitazione;*

**RILEVATO** che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;



Il Difensore Civico

**ACCERTATO** che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 227 ED del 08.0.23 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, quest'Ufficio ha invitato l'Amministrazione a fornire, nel termine di 20 giorni, ogni ulteriore notizia o controdeduzione al riguardo;

**DATO ATTO** che l'Ente, con nota del 21.02.23 ha sostanzialmente il diniego rappresentando che *“la documentazione oggetto dell'istanza di accesso attiene a documentazione inerente le attività svolte dagli Uffici di P.M. di contenuto secretato in quanto -atti di indagine- posti in essere quale P.G.”* e pertanto sottratta al diritto all'accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed accessibile esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 329 del c.p.p.;

**CONSIDERATO** che:

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 1717/2021 si è pronunciato su analoga vicenda rappresentando che *“l'esposto costituisce il presupposto dal quale ha origine un'attività amministrativa che si traduce prima in verifiche ispettive, e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi, a seguito dei quali vengono adottate ordinanze ovvero altri provvedimenti sanzionatori; la segnalazione, pertanto, non può costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l'atto finale adottato dalla pubblica amministrazione. La segnalazione è, infatti, meramente sollecitatoria dell'esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla P.A.”*



Il Difensore Civico

*la conoscenza degli atti relativi a quest'ultima fase soddisfano, di norma, l'interesse conoscitivo del richiedente. Pertanto, anche a voler prescindere dalla riservatezza dell'autore della segnalazione emerge la sostanziale carenza di interesse alla conoscenza dell'autore dell'esposto: l'identificazione dell'autore della segnalazione, infatti, non è funzionale all'esigenza difensiva della società appellata”;*

- relativamente alla non ostensibilità degli atti di Polizia Giudiziaria si esprime il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sent. del 28/10/2016, n. 4537 stabilendo che comunque la secretazione copre singoli atti di indagine o una loro sequenza;

#### **RAPPRESENTATO nel merito:**

- che appare comunque necessario di tutela il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative incidenti sulla sfera di terzi, atteso che, allorquando l'esposto è pervenuto alla sfera di conoscenza della P.A., l'autore dell'atto ha perso il controllo su di esso essendo entrato nella disponibilità dell'Amministrazione;

- che pertanto, nel caso di specie, l'esposto del privato ha avuto il solo effetto di sollecitare l'intervento della Pubblica Autorità, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità di conoscere il segnalante al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze;



Il Difensore Civico

ciò, del resto, corrisponde al fatto che, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell'esposto da parte del richiedente, se svincolata dalla preordinazione all'esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare;

- in caso di atto inaccessibile perché coperto da segreto istruttorio, l'ordinamento ammette comunque tutela in quanto l'interessato può eventualmente chiedere visione e copia degli atti al pubblico ministero titolare delle indagini, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. pen., competendo per l'appunto a questi la valutazione circa la possibilità per gli indagati o anche per altri eventuali interessati di accedere agli atti ancora coperti da segreto istruttorio;

- che, comunque, non tutti gli atti presenti in fascicolo sono, presumibilmente, qualificabili quali atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria e pertanto sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.,

Per le motivazioni in narrativa,

### **DECIDE**

- di ritenere non accoglibile la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) sull'istanza presentata dalla sig.ra (*Omissis*) volta ad ottenere ostensione ed estrazione di copia dell'esposto pervenuto all'Amministrazione da soggetti terzi;



Il Difensore Civico

- di ritenere accoglibile l'accesso ad ulteriori atti eventualmente presenti in fascicolo (escluso l'esposto) non qualificabili quali atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria e pertanto sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.;
- di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (Omissis).

## ***IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE***

***Avv. Giandonato Morra***

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.